



COMUNE DI SINNAI
Provincia di Cagliari

IL SINDACO

ORDINANZA n° 2
del 07/01/2008

**OGGETTO: APERTURA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VENDITA AL
DETTAGLIO SU AREE PRIVATE**

VISTO il D.lgs 31/03/1998, n. 114 per le parti non contrastanti con la legge regionale;

VISTA la Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 5 *"Disciplina generale delle attività commerciali"* che all'art. 5, come sostituito dall'art. 3 della L. R. 06/12/2006 n. 17, detta prescrizioni e criteri in relazione agli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi commerciali;

DATO ATTO che in data 18/12/2007, a norma della sopra citata Legge Regionale, i Comuni di Quartu Sant'Elena, Quartucciu, Settimo San Pietro, Sinnai e Maracalagonis hanno attivato un tavolo di concertazione unitario con le organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, delle associazioni di tutela dei consumatori e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, al fine di acquisire i relativi pareri e gli eventuali accordi intervenuti tra le parti al fine di determinare gli orari di apertura e chiusura dei negozi di vendita al dettaglio;

CONSIDERATO che la concertazione con le organizzazioni e le associazioni sopraindicate non ha prodotto l'auspicato accordo tra le parti e risulta palese la mancata disponibilità delle stesse ad esprimere una proposta univoca;

RITENUTO di dover procedere a una regolamentazione che consenta di rispondere adeguatamente alle esigenze ed ai tempi di vita e di lavoro dei cittadini più volte rappresentati a questa amministrazione;

VISTO l'articolo 50, comma 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio su aree private operanti nel territorio di Sinnai osservano le seguenti disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura:

- 1) **gli esercizi commerciali possono restare aperti al pubblico tutti i giorni della settimana, compresi i giorni domenicali e festivi, dalle ore 07.00 alle ore 22.00, per un limite massimo di 13 ore giornaliere;**
- 2) **è comunque stabilita la chiusura pomeridiana, dalle ore 15.00 in poi, degli esercizi nell'ultima domenica dei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, settembre, ottobre e novembre dell'anno 2008, ossia nei giorni 27 gennaio, 24 febbraio, 30 marzo, 27 aprile, 25 maggio, 28 settembre, 26 ottobre e 30 novembre 2008;**

- 3) **è obbligatoria la chiusura totale degli esercizi nei giorni di Pasqua, 25 aprile, 25 e 26 dicembre; è invece consentita l'apertura in deroga per il 1° maggio in corrispondenza della festività di Sant'Eufisio;**
- 4) per i centri commerciali, l'orario di apertura adottato deve essere applicato a tutte le attività facenti parte degli stessi, ivi incluse le attività artigianali;
- 5) l'esercente è tenuto a rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri idonei mezzi di informazione;
- 6) per quanto disposto dall'art. 19, comma 1, della L. R. n. 5/2006, in relazione alla applicazione del D. Lgs. n. 114/98 per le parti non contrastanti con la stessa legge, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 114/98 le disposizioni della presente ordinanza non si applicano alle seguenti tipologie di attività: *"le rivendite di generi di monopolio, gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante ed articoli fa giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente punto siano svolte in maniera esclusiva e prevalente; e le sale cinematografiche"*;
- 7) a norma del comma 3 dell'articolo 18 della L. R. n. 5/2006, come sostituito dall'art. 7 della L. R. 06/12/2006 n. 17, chiunque violi le disposizioni previste dal comma 2 dell'art. 5 (*mancato rispetto della chiusura domenicale e festiva*) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.000,00 a € 6.000,00. Chiunque violi le disposizioni previste dal comma 1 dell'art. 5 (*mancato rispetto degli orari di vendita*) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 a € 3.000,00;
- 8) nel caso di accertato mancato rispetto delle norme poste a tutela dei lavoratori sarà disposta la sospensione della facoltà di apertura domenicale e festiva nei confronti delle aziende inadempienti.

La presente ordinanza, che entra immediatamente in vigore, sostituisce ogni precedente disposizione in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi di vendita al dettaglio con questa incompatibile.

Manda copia della presente a:

PREFETTURA	Cagliari;
ASCOM	Cagliari;
CONFESERCENTI	Cagliari;
F.I.S.A.S.C.A.T. – CISL	Cagliari;
FILCAMS – CGIL	Cagliari;
U.I.L.T.U.C.S.- UIL	Cagliari;
FEDERCONSUMATORI	Cagliari;
FEDERDISTRIBUZIONE	Sestu;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI	Maracalagonis;
COMANDO STAZIONE CARABINIERI	Sinnai;
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE	Sede;
SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE.....	Sede;
ALBO PRETORIO	Sede.

IL SINDACO

F.to Sandro Serrelli